



COMUNE DI PIANENGO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Presupposto d'imposta e definizione di fabbricati e aree
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Soggetti attivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Riduzione imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
- Art. 7 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 8 - Nozione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 9 - Aliquota e detrazione per l'abitazione principale e pertinenze
- Art. 10 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale
- Art. 11 - Riduzione d'imposta per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
- Art. 12 - Riduzione d'imposta per gli immobili concessi in locazione a canone concordato
- Art. 13 - Esenzioni
- Art. 14 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 15 - Versamenti
- Art. 16 - Dichiarazioni
- Art. 17 - Funzionario responsabile
- Art. 18 - Accertamento
- Art. 19 - Riscossione coattiva
- Art. 20 - Sanzioni ed interessi
- Art. 21 - Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 23 - Rimborsi
- Art. 24 - Rinvio alla normativa generale
- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, dall'art. 13 comma 13 del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) quale una delle fattispecie impositive di cui è composta l'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, quali il possesso degli immobili, collegato alla loro natura ed al loro valore, e l'erogazione e fruizione dei servizi comunali, ed è composta dalle seguenti imposte:
 - IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente relativa ai servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore sia dall'utilizzatore degli immobili;
 - TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
3. L'art. 1, comma 703, della Legge di Stabilità 2014, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, e quanto in essa rimandato al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), con riferimento alle seguenti normative:
 - Art. 13, D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);
 - D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27);
 - D.L. 02 marzo 2012, n. 16 (convertito con Legge 26 aprile 2012, n. 44);
 - D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con Legge 07 dicembre 2012, n. 213);
 - Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
 - D.L. 08 aprile 2013, n. 35 (convertito con Legge 06 giugno 2013, n. 64);
 - D.L. 21 maggio 2013, n. 54 (convertito con Legge 18 luglio 2013, n. 85);
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124);
 - D.L. 30 novembre 2013, n. 133 (convertito con legge 29 gennaio 2014, n. 5);
 - D.L. 06 marzo 2014, n. 16 (convertito con Legge 02 maggio 2014, n. 68);
 - D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito con Legge 23 maggio 2014, n. 80).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Presupposto d'imposta e definizione di fabbricati e aree

1. Presupposto d'imposta è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e terreni incolti), siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso).
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui lo stesso è comunque utilizzato;
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dello articolo 36 del D.L. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
4. Per terreno agricolo, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Sono soggetti passivi anche i possessori di immobili, di cui al precedente periodo, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a far data dalla stipula e per tutta la durata del contratto. Tale soggettività riguarda anche gli immobili da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a far data dalla stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 - Soggetti attivi

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune medesimo.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille. Tale riserva non si applica agli immobili classificati nel gruppo catastale D, posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio. Alla quota d'imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Consiglio Comunale con il presente regolamento. Il versamento della stessa deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale per i fabbricati sopra menzionati. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 5 - Base imponibile.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51, Legge n. 662/96, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	MOLTIPLICATORE IMU
A Abitazioni	160
A/10 (uffici e studi privati)	80
B (colonie, asili, ospedali)	140
C/1 (negozi, bar, botteghe)	55
C/2 C/6 C/7 (magazzini, posti auto, tettoie)	160
C/3 C/4 C/5 (laboratori, stabilimenti balneari)	140
D ad esclusione della categoria D/5 (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'01.01.2013
D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione)	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, alla data di inizio di

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri del comma 3 art. 5 del D.Lgs. 504/92.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili precedentemente indicati, possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ovvero i terreni ad immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tale deliberazione deve essere, poi, approvata quale allegato al bilancio di previsione. In alternativa il Consiglio comunale può determinare, con propria deliberazione, le indicate zone e valori.

Art. 6 - Riduzione base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Dpr n. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla

data di rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.

L'agevolazione in oggetto è concessa per i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Si precisa che l'inagibilità, l'inabitabilità o la fatiscenza devono consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non possono considerarsi inagibili, inabitabili, o fatiscenti gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

In particolare, i criteri che determinano la situazione di inabitabilità, inagibilità o di fatiscenza sono alternativamente:

- a) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- b) alloggio improprio (soffitto, seminterrato);
- c) mancanza di ogni sistema di riscaldamento o mancata disponibilità del medesimo;
- d) la presenza di requisiti di aerilluminazione;
- e) la mancata disponibilità di servizi igienici;
- f) la mancata disponibilità di acqua potabile;
- g) la mancata disponibilità di servizio cucina.

L'inagibilità, l'inabitabilità o la fatiscenza dei locali devono essere, in ogni caso, accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con apposita comunicazione da parte del soggetto passivo.

Nei casi previsti dal comma 6, articolo 5, del D.Lgs. 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
3. L'aliquota per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 (case di lusso) e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4 per cento. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
4. Ai sensi del comma 13bis, dell'art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011, a partire dall'anno 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria, devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni. L'efficacia delle predette deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di mancata pubblicazione entro i termini previsti dalla normativa, si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno d'imposta precedente.

Art. 8 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (box auto, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso di possesso di più immobili appartenenti alle categorie catastali appena indicate, ove il contribuente non individui quelli rientranti nel vincolo pertinenziale, saranno considerate pertinenze gli immobili con la rendita più elevata per ciascuna categoria.

Art. 9 - Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze

1. Dal 1° gennaio 2014, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013, sono escluse dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso) e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. Il Comune, con propria deliberazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. La detrazione di cui al punto 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Art. 10 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le seguenti unità immobiliari:
 - a) l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 11 – Riduzione d'imposta per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

1. A partire dal 1° gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile

concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile ad uso abitativo adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011.

Art. 12 – Riduzione d'imposta per gli immobili concessi in locazione a canone concordato

1. Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, ai sensi della legge 09 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune, è ridotta del 75 per cento.

Art. 13 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 n. 9, e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa;
 - h) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ovvero a immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
 - j) le abitazioni principali e le relative pertinenze, come definite dall'art. 8 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso);
 - k) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
 - l) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- m) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso), per le quali si applica il regime previsto dall'articolo 9 del presente regolamento. L'assegnatario costituisce, pertanto, soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi;
- n) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- o) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastrati nella categoria D/10 o quelli che, seppur iscritti a catasto in una categoria diversa, abbiano ottenuto apposita annotazione attestante la caratteristica di ruralità negli atti catastali;
- p) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta fermo l'obbligo, entro il termine previsto dalla normativa, di presentazione dell'apposita dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, ovvero di comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'imposta, sempre supportata da idonea documentazione dimostrativa.

Art. 14 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi del comma 2, art. 13 del D.L. n. 201/2011, che richiama l'agevolazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali, e attività connesse.
2. L'agevolazione è applicabile anche nell'ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto od in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, che abbiano comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

Art. 15 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 30.11.2012, esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Solo a partire dal 1° dicembre 2012 è possibile effettuare il versamento tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011.

3. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate: la prima con scadenza il 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo). E' consentito il versamento in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro; per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 16 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità, ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013, deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 17 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 18 – Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o

avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
6. Gli avvisi devono contenere, oltre alla motivazione indicata al punto precedente, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
7. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato del Comune per la gestione del tributo.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 5,00.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 20 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1, art. 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la predisposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale in vigore. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 21 – Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato effettivamente a tale attività.

Art. 22 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente che ha ricevuto avviso di accertamento, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, verificata e valutata dai competenti Uffici, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. I competenti Uffici hanno il potere, al fine di verificare e dichiarare la sussistenza della situazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, di effettuare qualsivoglia tipologia di indagine, finalizzata alla predetta verifica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 23 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi secondo il tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo pari o inferiore ad € 5,00.

Art. 24 – Rinvio alla normativa generale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina legislativa in materia.
2. Parimenti si rinvia e trova immediata applicazione la disciplina legislativa esistente e successiva se derogante o contraria rispetto alle prescrizioni regolamentari, in base al principio che il regolamento, in quanto fonte secondaria, è subordinato alla disciplina legislativa, quale fonte primaria.

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.